

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 28-4949

Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Approvazione del “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Primi indirizzi.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

L’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti ministeriali.

Il comma 2) del suddetto articolo 3 prevede che l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute.

Con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con il medesimo decreto sono state assegnate alle Regioni le risorse relative all’anno 2016 che per la regione Piemonte sono pari ad Euro 6.480.000,00.

L’art. 6 del decreto prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili e che tali indirizzi siano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del Programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all’art. 3 del decreto medesimo.

In base ad una nota del Ministero del 17 gennaio 2017 i programmi attuativi dovevano essere trasmessi dalle Regioni entro e non oltre il 28 febbraio 2017, con una nota di trasmissione di impegno a sottoporli all’approvazione dei competenti organismi regionali a seguito del positivo esame da parte del Ministero stesso.

La Regione Piemonte già dal mese di novembre 2016 ha ritenuto opportuno condividere la programmazione degli interventi che dovranno essere attivati sul territorio regionale avviando presso la Direzione Coesione Sociale, competente in merito, un tavolo di confronto istituzionale con i rappresentanti degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e la Direzione Sanità sullo specifico tema del Dopo di noi.

Pertanto gli indirizzi di programmazione definiti nel Programma attuativo sono stati concordati con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e sono stati condivisi con le

Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale in un apposito incontro tenutosi in data 23 febbraio 2017 presso l'Assessorato alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa.

Il Programma attuativo è stato redatto secondo lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasmesso in data 17 gennaio 2017 ed al medesimo Ministero è stato inviato in data 27 febbraio 2017 con nota prot. n. 10636.

Il Programma attuativo contiene la descrizione degli interventi e il riparto delle risorse ministeriali assegnate, ma non ancora trasferite, alla regione Piemonte relative all'anno 2016. Le percentuali di utilizzo delle risorse ministeriali sono state così individuate, il 58%, pari ad € 3.750.000, per gli interventi e servizi di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, che saranno utilizzate nell'anno in corso, mentre il restante 42%, pari ad € 2.730.000, per gli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto medesimo, che saranno utilizzate nel triennio 2017-2019.

Con nota dell'11 aprile 2017, prot. n. 2838; il Ministero ha comunicato che il Programma attuativo della Regione Piemonte è stato ritenuto "complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 23.11.2016".

Sulla base della valutazione positiva del Ministero si ritiene, pertanto, di approvare il suddetto Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 23 novembre 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi i criteri e le modalità di attuazione del Programma medesimo.

Tutto ciò premesso;

vista la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

dando atto che gli atti conseguenti di inserimento nel bilancio regionale delle somme di entrata saranno assunti a certezza dell'avvenuta erogazione delle risorse ministeriali;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.M. 23 novembre 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dallo stesso valutato positivamente;
- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi i criteri e le modalità di attuazione del Programma attuativo medesimo ad avvenuta erogazione delle risorse ministeriali nel bilancio regionale di previsione finanziario 2017-2019;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)	
1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle <i>equipe</i> multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <i>La deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29 marzo 2010 "Approvazione delle Linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)" definisce, oltre alla composizione che prevede figure professionali sanitarie e sociali, il percorso di presa in carico della persona con disabilità che necessita di interventi sanitari e socio-assistenziali. La deliberazione stabilisce il percorso operativo per la valutazione multidimensionale, per la definizione del progetto individuale e per la verifica periodica della progettualità. La valutazione si basa sul sistema di classificazione ICF, così come specificato nell'allegato alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29 marzo 2010. Le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità sono presenti in ogni distretto sanitario della Regione Piemonte.</i>	
2. Progetto personalizzato Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto <i>La persona interessata o chi la rappresenta presenta la domanda di attivazione dell'UMVD al punto unico di accesso distrettuale. L'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità garantisce l'avvio ed il corretto svolgimento del processo valutativo e la conseguente definizione del progetto individuale ed il suo monitoraggio. L'interessato viene coinvolto direttamente nella valutazione e nella definizione del progetto individuale. Il progetto individuale deve comprendere gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale della persona, l'indicazione dei servizi e prestazioni (sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016), le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi ed i tempi di verifica. Nell'ambito del progetto vengono definite le modalità di monitoraggio e di verifica periodica con il coinvolgimento della persona interessata. Viene individuata la figura di riferimento (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento della persona nella realizzazione del progetto e nel suo monitoraggio.</i>	

3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona. <i>La definizione e l'articolazione del budget del progetto sono finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi intendono:</i> - <i>favorire il protagonismo e l'autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;</i> - <i>favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;</i> - <i>favorire percorsi di accompagnamento dei genitori al "durante noi per i dopo di noi";</i> - <i>promuovere un lavoro di comunità per favorire l'inclusione sociale.</i>	
---	--

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto <i>Si premette che la percentuale di spesa è indicativa in quanto soltanto a seguito della rilevazione del fabbisogno potrà essere meglio definita</i>
---	---	--

	a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.	Percentuale di spesa.... 20% pari ad € 1.296.000
	Descrizione degli interventi: 1) <i>prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all'autonomia che prevedono diverse fasi:</i> • <i>graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale</i> • <i>individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare</i> • <i>avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;</i> 2) <i>percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;</i> 3) <i>corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;</i> 4) <i>sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che reproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.</i>	

	b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	Percentuale di spesa.... 20% pari ad € 1.296.000
	Descrizione degli interventi: 1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore / OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie; 2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario; 3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato; 4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio; 5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative: • alloggi di autonomia con massimo 5 posti, • accoglienze in housing sociale o co-housing, • singolo o famiglia volontaria disponibile ad accogliere la persona con disabilità presso la propria abitazione.	
	c. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art, 3, comma 6)	Percentuale di spesa.... 10% pari ad € 648.000

	Descrizione degli interventi: 1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30 novembre 2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi; 2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L.68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione; 3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli; 4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile; 5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie; 6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità; 7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale dove la disabilità diventa risorsa per il territorio.	
e.	in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	Percentuale di spesa.... 8% pari ad € 510.000
	Descrizione degli interventi: Nella prospettiva del dopo di noi, sostegno alla famiglia nella cura del proprio familiare disabile attraverso diverse opportunità, riconoscendo la quota sociale delle prestazioni socio sanitarie finalizzate sia alle accoglienze temporanee che ai sollievi: • accoglienze temporanee nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali tipo RAF, Comunità Alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio assistenziale per disabili gravi, per periodi ben definiti, • accoglienze di brevi periodi di sollievo organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza presso località anche extra territorio.	

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Verrà predisposto un bando regionale di finanziamento per la realizzazione di soluzioni alloggiative con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. e precisamente:

- *realizzazione di strutture da 5 posti o di 2 moduli abitativi da 5 nella stessa struttura. La deroga prevista all'art. 3, comma 4, lett. b, è motivata dal fatto che in tali strutture possono essere inserite persone con disabilità grave con bisogni assistenziali di alta intensità associati a bisogni sanitari di medio/alta complessità che richiedono un prolungato impegno assistenziale finalizzato ad una **attivazione/riattivazione** delle risorse della persona ed un mantenimento **dell'autonomia**. In questo caso, considerato che ad elevati bisogni assistenziali corrispondono elevati requisiti organizzativi e di funzionamento, due moduli abitativi nella stessa struttura consentono di garantire la sostenibilità dei costi.*
- *realizzazione di alloggi di autonomia: non si tratta di una struttura ma di un servizio che utilizza alloggi con i requisiti strutturali uguali alla struttura da 5 posti letto finalizzati a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone disabili.*

Il finanziamento per la realizzazione degli interventi strutturali è previsto soltanto per l'anno 2017 con le risorse del Fondo ministeriale relative all'anno 2016.

La somma destinata alla realizzazione dei suddetti interventi è di € 2.730.000,00 pari al 42% delle risorse complessive del Fondo.

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni	
Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare: • criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti: <i>Verranno adottati dalla Giunta regionale i seguenti provvedimenti deliberativi:</i> • <i>deliberazione di approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e).</i> <i>Le risorse verranno ripartite tra gli enti gestori in base alla popolazione residente compresa nella fascia di età 18-64 anni.</i> <i>Le risorse del Fondo Dopo di noi sono aggiuntive rispetto alle risorse regionali già destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.</i> • <i>deliberazione di approvazione del bando di finanziamento per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.</i> • modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati: <i>I suddetti provvedimenti deliberativi verranno pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".</i> • verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti: <i>Verrà previsto un monitoraggio annuale sull'attuazione da parte degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e).</i> <i>Per gli interventi strutturali nel bando regionale di finanziamento verranno previsti i tempi di inizio e di conclusione dei lavori nonché, nel caso di mancata realizzazione dell'intervento totale o parziale, la revoca del contributo in tutto o in parte.</i> • monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative: <i>Il monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) prevederà l'indicazione delle azioni attivate, il numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento, le risorse destinate alle singole azioni</i>	

previste. <i>Relativamente agli interventi strutturali nel bando regionale verranno previsti i beneficiari dei finanziamenti, le tipologie di soluzioni alloggiative innovative, gli interventi ammessi a contributo, i criteri per l'assegnazione dei contributi, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi nonché di revoca degli stessi.</i> • integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti <i>Verrà effettuato un confronto con le attività relative ai progetti di Vita indipendente. Gli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016 potranno essere complementari agli interventi previsti nel programma per l'attuazione della Vita indipendente nell'ottica della costruzione di un budget di progetto per la realizzazione di un progetto individualizzato che preveda un insieme di interventi finalizzati alla maggior autonomia e piena integrazione sociale della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.</i>	
Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM <i>Nel provvedimento deliberativo di approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) verranno indicate le modalità di accesso e le priorità così come previsto all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M.</i> N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.	
Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. <i>Come indicato nella Scheda 1. punto 2) l'interessato, o chi lo rappresenta, viene coinvolto direttamente nella valutazione e nella definizione del progetto individuale da parte della rispettiva Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, così come definito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29.3.2010.</i> <i>Inoltre, nell'ambito del progetto vengono definite le modalità di monitoraggio e di verifica periodica con il coinvolgimento della persona interessata.</i>	

Luogo e Data.....

TORINO, 27 FEB. 2017



Il rappresentante della Regione
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

